

Iniziativa per la sovranità

SALVAGUARDARE I DIRITTI FONDAMENTALI. ORA.

- ✓ **Si alla protezione coerente dei diritti costituzionali!**
- ✓ **Si alla salvaguardia della sovranità della Svizzera!**
- ✓ **Si alla responsabilità nei confronti delle future generazioni!**



INSIEME. SALVAGUARDARE I DIRITTI FONDAMENTALI. ORA.

Con la tua donazione contribuisce al successo della campagna e ci aiuti a raggiungere ancora più persone con i nostri argomenti. Ogni impegno e ogni donazione sono importanti per poter combattere con successo questa battaglia. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno!

Grazie per la tua donazione con il codice qui a fianco o utilizzando le nostre coordinate bancarie: **CH78 0077 8214 9839 6200 2**

diritti-fondamentali-si.ch/
supporto

- Vorrei ordinare ___ fogli firma
- Vorrei sostenere finanziariamente l'iniziativa. Vi prego di inviarmi un bollettino di pagamento.

Nome: _____ Cognome: _____

Via/numéro: _____ NPA/città: _____

Telefono: _____ Mail: _____

Ordinare il foglio firma su: > DIRITTI-FONDAMENTALI-SI.CH

Iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)»; pubblicata nel Foglio federale il 17 ottobre 2023.

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 54a² Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale

¹ La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabilità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l'economia, la sanità o l'ambiente.

² La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all'applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezione fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.

³ Se un obbligo di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l'applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l'obbligo in questione o recede dall'organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.

⁴ I capoversi 1–3 non sono applicabili a:

- a. la Convenzione del 4 novembre 1950³ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;
- c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;
- d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d'asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;
- e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e
- f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.



COMITATO DELL'INIZIATIVA

Il comitato d'iniziativa, composto dai seguenti autori, ha il diritto di ritirare questa iniziativa popolare con la maggioranza assoluta dei suoi membri che hanno ancora diritto di voto:

Presidio: Nicolas A. Rimoldi, Postfach, 8604 Volketswil e Dr. rer. nat. Roland Bühlmann, Grosssäckerstrasse 1, 5644 Auw.

Membri: Jean-Luc Addor, Chemin du Grand Roé 21, 1965 Savièse; Franz Böni, Tuffbachweg 4, 3706 Leisigen; Philippe Burger, Mätteliweg 20, 7252 Klosters Dorf; Petra Burri, Stockackerstrasse 17, 3128 Rümligen; Michelle Cailer, av Maurice Troillet 63, 1950 Sion; Mario Della Giacoma, Allmendstrasse 229, 4058 Basel; Marcel Eugster, Hüttenmattweg 92, 4655 Rohr; Andreas Gafner, Egg 406, 3765 Oberwil; Alex Gantner, Staubergasse 9, 8124 Maur; Andreas Glarner, Am Falter 5, 8966 Oberwil-Lieli; Laura Grazioli, Büthenweg 16, 4450 Sissach; Philipp Gut, Föhrenweg 8, 5600 Lenzburg; Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 Turbenthal; David Heggeli, Jägerstrasse 22, 8200 Schaffhausen; Karin Joss, Rebweg 23, 8108 Dällikon; Dr. sc. nat. ETH Barbara Müller, Horbenstrasse 4, 8356 Ettenhausen; Dr. sc. techn. Josef Nemecek, Sagi 8, 8833 Samstagern; Lorenzo Quadri, Via San Gottardo 20A, 6900 Lugano; Lukas Reimann, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil; Jérôme Schwyzer, Niedermattweg 3, 5034 Suhr; Michael Straumann, Doldental 16, 8032 Zürich; Artur Terekhov, Kirchweg 36, 8102 Oberengstringen; David Trachsel, Schürmatt 1, 4303 Kaiseraugst; Daniel Walti, Lescha sura 10, 7423 Sarn; Dr. iur. Markus Zollinger, Dorfstrasse 53, 8105 Watt.

Compilare e inviare subito.

Art. 190 Diritto determinante

¹ In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

² Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l'articolo 54a capoversi 1–3 in particolare poiché l'Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall'articolo 54a capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.

³ Le autorità incaricate dell'applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all'articolo 54a capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.

Art. 197 n. 15⁴

15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54a e 190 sono direttamente applicabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

¹ **RS 101**

² La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

³ **RS 0.101**

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

NOTE: 1. Accertarsi di compilare: Cantone, codice postale e comune politico. 2. Scrivere in modo leggibile. 3. Compilare solo i campi grigi. 4. Solo i firmatari aventi diritto al voto dello stesso comune per ogni scheda.

Cantone > _____ NPA > _____

Comune politico > _____

Cognome / Nome	Data di nascita	Indirizzo	Firma	Controllo
Scritto a mano e se possibile in stampatello	giorno mese anno	via e numero	Scritta a mano	lasciare vuoto

Scadenza del periodo di raccolta: **17 aprile 2025**. Compilare completamente o in parte il modulo con le firme e restituirlo entro il **14 marzo 2025** al comitato: **Freunde der Verfassung, 3000 Bern**

Certificazione ufficiale: Il sottoscritto certifica che i firmatari di cui sopra (numero di) hanno diritto di voto in materia federale e di esercizio dei diritti politici nel Comune indicato.

Luogo _____ Firma autografa _____

Data _____ Qualità ufficiale _____

Bollo ufficiale _____